

PROCEDIMENTI A RISCHIO RILEVANTE

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Monitoraggio Tempi Procedimentali dal 1-1-2016 al 30-9-2016

PROCEDIMENTO	NUMERO PROCEDIMENTI	TEMPO PREVISTO DI CONCLUSIONE	NUMERO PROCEDIMENTI CONCLUSI NEI TERMINI	NUMERO PROCEDIMENTI NON CONCLUSI NEI TERMINI	TEMPO MEDIO DI RITARDO	Note
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	5	150 gg	5	0	0	
Rinnovo dell'autorizzazione integrata Ambientale (AIA)	8	150 gg	1	7	120 gg	*
Comunicazione di modifica non sostanziale Dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)	71	60 gg	71	0	0	
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)	284	90-120 gg**	284	0	0	**
Autorizzazione all'esercizio dell'attività Estrattiva di cava	2	90 gg	2	0	0	
Autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di recupero o smaltimento rifiuti	25	180 gg	25	0	0	
Nulla osta varianti non sostanziali ad impianti Gestione rifiuti	44	90 gg	44	0	0	
Certificazione delle attività di bonifica dei siti Contaminati	9	60 gg	9	0	0	
Concessione di acque minerali e termali	2	180 gg	2	0	0	
Concessione di derivazione di acqua pubblica	79	18 mesi	56	23	110 gg	

Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di stabilimento termale e di stabilimento di Imbottigliamento di acque minerali	5	180 gg	5	0	0	
Sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie in materia ambientale	215	5 anni	215	0	0	
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	14	150/330 gg	14	0	0	
Verifica di Assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale	33	90/120 gg	31	2	12 gg	

* = ai sensi dell'art. 29-octies, comma 5, del d. lgs n. 152/2006, la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale se presentata prima della scadenza, consente al gestore di continuare comunque l'attività sulla base della precedente autorizzazione fino alla pronuncia della Provincia sulla domanda stessa. Eventuali procedimenti non conclusi nei termini non influiscono sulla continuità dell'attività produttiva.

**= nel caso in cui l'AUA sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore, o pari a 90 giorni, oppure un termine superiore a 90 giorni (art. 4, commi 4 e 5 del D.P.R. 59/2013).